

Penale Sent. Sez. 4 Num. 21313 Anno 2022

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udiienza: 19/05/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 16/04/2021 del TRIBUNALE di ROMA

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla LORI, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

[REDACTED]

R

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proposta avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile dal giudice precedente l'istanza di ammissione di [REDACTED] al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, nell'ambito del procedimento penale n. 25024/2020 RGNR, per essere stata l'autocertificazione della situazione reddituale non rispondente ai requisiti ~~previsti~~ dal disposto di cui agli artt. 79, comma 1, lett. c) e 76, d.P.R. n. 115/2002 cit.; e, in particolare, per avere l'istante indicato il reddito percepito nell'anno 2019, laddove la legge prevede che l'istante alleggi quello relativo all'ultimo periodo d'imposta dichiarabile, ossia quello per il quale sia già decorso il termine per presentare la dichiarazione, nella specie quello del 2018, difettando altresì prova della iscrizione del difensore di fiducia nell'apposito elenco.

2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione e conseguente violazione dell'art. 76, n. 3, d.P.R. n. 115/02, in relazione alla individuazione del periodo d'imposta dichiarabile. Secondo il ricorrente, la *ratio* della previsione legislativa è quella di ancorare l'ammissione al beneficio a un dato reddituale cronologicamente più vicino al momento della presentazione della istanza che, nella specie, è stata presentata il 18/6/2020, con indicazione dei redditi per l'anno 2019, essendo già maturato il termine per presentare la dichiarazione 2020.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla LORI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto.

2. Il giudice dell'opposizione ha richiamato le ragioni difensive espresse sul sostanziale diritto del [REDACTED] all'ammissione al beneficio, siccome soggetto non tenuto alla presentazione del 730 o della dichiarazione dei redditi e beneficiario di reddito di cittadinanza, non essendo inoltre richiesta la documentazione della iscrizione del difensore nell'apposito elenco di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 115/02, ritenendo di condividere le conclusioni del giudice precedente, quanto alla necessità, a norma dell'art. 76 del citato testo normativo, di indicare il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, ossia l'ultimo periodo dichiarabile, nella specie quello riferibile all'anno 2018 e non 2019, come assunto dalla difesa.

3. Il motivo è fondato.



Deve, intanto, premettersi che l'ordinanza che decide l'opposizione di cui all'art. 99, d.P.R. 115/02 può essere impugnata con ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non per vizio della motivazione a norma del quarto comma dello stesso articolo, a meno di assoluto difetto di essa. Deve, pertanto, verificarsi se, attraverso la dedotta errata applicazione della legge, il ricorrente abbia in realtà censurato il percorso motivazionale seguito dal giudice nel rigettare l'opposizione.

Lo scrutinio è nel senso che effettivamente sussiste la dedotta violazione di legge, avendo il giudice interpretato la previsione normativa in modo del tutto incoerente con il testo di legge e con l'interpretazione offerta dal diritto vivente.

A tal fine, va infatti ricordato che, per l'ammissione al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (sez. 4, n. 15694 del 17/1/2020, *Cusenza*, Rv. 279239). In quella sede, tenuto conto del tenore letterale della norma, il giudice di legittimità si è effettivamente posto il problema di stabilire se per "ultima dichiarazione" debba intendersi l'ultima presentata o quella relativamente alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata e, rinviando alla giurisprudenza sul punto, ha affermato il su esteso principio in quanto rispondente alla *ratio* della previsione normativa, quella cioè di ancorare il dato in maniera cronologicamente più prossima alla presentazione della istanza di ammissione al beneficio e di garantire, dunque, la coincidenza fra le dichiarazioni in essa contenute e le condizioni reddituali del soggetto, rilevando che, se il reddito da indicare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che - al momento del deposito dell'istanza e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali *in melius* - non abbia più diritto al patrocinio.

Né a soluzioni diverse può giungersi alla stregua del tenore letterale della norma che utilizza il termine "risultante": da ciò non potrebbe invero inferirsi che solo da una dichiarazione già presentata può "risultare" un reddito e che se è sorto l'obbligo di presentazione ma la dichiarazione non è stata ancora presentata, il dato reddituale non può considerarsi da essa "risultante"; si tratta, infatti, di argomento fallace, poiché la norma non richiede che al momento del deposito dell'istanza la dichiarazione dei redditi sia già stata presentata, onde è ermeneuticamente corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile..., risultante dall'ultima dichiarazione" il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa, all'esito della sua presentazione. A tale verifica, dunque, si procederà attraverso l'attivazione dei controlli di cui all'art. 98 d.P.R. n. 115/2002 (in motivazione, la sentenza richiamata, ma anche sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, *Pierri*, Rv. 260953; n. 7710 del /2010, *Varcne*, Rv. 246698).

4. Nel caso in esame, risulta dalla ordinanza oggetto della opposizione che l'istanza era stata presentata all'udienza del 18/6/2020, pertanto quando già era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per il 2019. Dunque, effettivamente, i redditi da indicare erano quelli del 2019.

5. L'ordinanza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Roma.

Deciso il 19 maggio 2022.